

**CONVENZIONE PER LA
SPERIMENTAZIONE PIANI LOCALI GIOVANI
SECONDA ANNUALITA'**

tra

L' **Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI** (d'ora in avanti "ANCI") con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Dott. Angelo Rughetti, in qualità di Segretario Generale, in forza dei poteri di legge e di statuto;

e

Il **Comune di TRENTO** con sede in TRENTO Via Belenzani n. 19 C.F. 00355870221 rappresentato dalla dott.ssa Clara Campestrini, in qualità di Dirigente Servizio Cultura e Turismo in forza delle competenze in materia di Politiche giovanili.

di seguito anche denominate congiuntamente le "Parti"

Premesso

- che l'ANCI, referente istituzionale dei Comuni italiani, assicura un'azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali da essa rappresentate, individua, promuove e realizza interventi di supporto alle politiche nazionali e regionali di innovazione dei processi amministrativi tra Comuni e Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali;
- che l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, "promuove lo studio di problemi che interessino gli associati, interviene con propri rappresentanti in ogni sede in cui si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali, presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati direttamente o mediante proprie strutture, relativamente alle competenze che la legge attribuisce alle Autonomie locali e allo Stato nazionale";
- che in data 14 giugno 2006 l'ANCI, la Rete Iter e il Forum Nazionale Giovani con una dichiarazione d'intenti comune hanno indicato e proposto come obiettivo di innovazione delle politiche giovanili la definizione, sperimentazione e diffusione sul territorio nazionale dei "Piani Locali Giovani" (di seguito "PLG")
- che in data 22 dicembre 2006 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, ed ANCI hanno sottoscritto una Convenzione per le attività di sperimentazione ed il co-finanziamento dei "Piani Locali Giovani", nell'ambito del progetto "Diritti al Futuro";

Premesso altresì

- che con D.P.C.M. del 20 giugno 2008 veniva istituita, a far data dall'8 giugno 2008, la Struttura di missione denominata "Dipartimento della Gioventù" (d'ora in avanti solo il "Dipartimento"), posta alle dipendenze funzionali del Ministro della gioventù, nelle more dell'istituzione di una apposita struttura generale e in luogo del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive;
- che in data 16 Ottobre 2008 il Dipartimento, l'ANCI e l'Unione delle Province Italiane – UPI sottoscrivevano un nuovo accordo concernente la determinazione delle modalità attuative dell'art. 4 dell'Intesa Governo – Regioni - Province Autonome – Enti Locali in data 29 Gennaio 2008 il relative al riparto del Fondo per le politiche giovanili che risolveva tutti gli accordi stipulati tra ANCI e il Dipartimento con esclusione delle Convenzioni individuate nelle tabelle ivi allegate tra le quali veniva

indicata la Convenzione per l'attuazione della seconda annualità del Piano Locale Giovani;

- che in data 30 dicembre 2008 sono stati sottoscritti tra il Dipartimento e l'ANCI due accordi nei quali rispettivamente è stato istituito un nuovo unico Comitato paritetico in sostituzione di quello previsto dal soppresso Accordo del 14 marzo 2008, richiamato dall' art. 4 della Convenzione Dipartimento – ANCI, e sono state previste nuove forme di controllo, monitoraggio e modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2008 ;
- che l'art. 3 della Convenzione Dipartimento – ANCI stabilisce l'impegno di ANCI ad affidare alle Città Capofila indicate nel Progetto l'attuazione delle singole iniziative progettuali in esso previste mediante apposite Convenzioni che disciplinino i reciproci impegni delle parti;

Considerato

- Che l'Anci e il **Comune di Trento hanno stipulato in data 15 ottobre 2007 la convenzione relativa alla prima annualità di progetto;**
- **Che come da verbale del Gruppo di Pilotaggio del 10 marzo 2009 e conseguente comunicazione dell'Anci avvenuta in data 29 aprile 2009-prot. n. 222/Do/AG/rr-09 il Comune di Trento** rientra tra le Città che potrà proseguire la sperimentazione della seconda annualità di Progetto;

Vista

- La delibera di Giunta 27.07.2009 n. 229, allegata alla presente convenzione *sub A*), con cui il **Comune di Trento** si è impegnato alla prosecuzione delle attività previste nella Scheda di PLG, allegata alla presente convenzione *sub B*), nonché al cofinanziamento complessivo del Progetto con un importo pari ad Euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00) comprensivo dei cofinanziamenti locali apportati dagli enti "*partner*" nello stesso individuati.

tutto quanto premesso e considerato

ARTICOLO 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse, i considerata, gli allegati ed i documenti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, sì da costituirne unico e inscindibile contesto, anche a fini obbligatori e/o ermeneutici.

ARTICOLO 2

(Finalità e Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, intendono realizzare il Piano di PLG denominato "LAVORO E ARTE. Impresa a regola d'arte" in conformità con quanto descritto e programmato nella scheda di PLG.
2. La presente Convenzione regola i rapporti tra ANCI nella qualità di soggetto attuatore ed erogatore dei finanziamenti stanziati dal Dipartimento nell'ambito della Sperimentazione dei Piani Locali Giovani e il Comune di Trento, nella qualità di soggetto promotore delle attività in rete di cui all'allegato *sub B*) ed ente attuatore del Piano Locale.
3. Eventuali variazioni relative alle attività previste nel Piano Locale e nella scheda di PLG presentata dovranno essere dal Comune preventivamente richieste ad ANCI

indicando la specifica motivazione. ANCI, ove lo ritenga opportuno potrà accordare la relativa autorizzazione.

ARTICOLO 3

(Soggetti Responsabili)

L'ANCI individua quale soggetto responsabile dei rapporti con il Comune, fino a diversa formale comunicazione, il dott. Alessandro Gargani.

Il Comune individua quale soggetto responsabile della realizzazione del Piano Locale Giovani il Dirigente - dott.ssa Clara Campestrini. In tale ambito il referente della stessa, fino a diversa formale comunicazione, è individuato nella dott.ssa Marina Eccher.

ARTICOLO 4

(Impegni delle Parti)

1. Il Comune, a pena espressa di decadenza dal beneficio economico, di risoluzione della presente Convenzione e di restituzione delle somme eventualmente già ricevute, con la stipula della presente Convenzione, si obbliga:

- a) a redigere ed inviare il Piano di PLG unitamente al primo rendiconto semestrale;
- b) alla puntuale ed esatta realizzazione delle attività descritte nel Piano Locale e /o nella scheda di PLG, nei tempi e con le modalità ivi riportate, nonché nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi;
- c) a co-finanziare la realizzazione del Progetto con uno stanziamento corrispondente al 50 %(cinquanta per cento) dei costi totali dello stesso, per un importo di Euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00) da rendicontare nelle modalità di cui all'art. 5;
- d) a fornire ad ANCI le relazioni tecniche relative alle attività svolte, i rendiconti dei costi e tutta la documentazione necessaria a verificare il raggiungimento degli obiettivi del Progetto e dei costi sostenuti, secondo le regole, la tempistica, le modalità e la modulistica contenute nelle "Linee guida alla rendicontazione" allegate alla presente Convenzione sub C);
- e) ad adottare tempestivamente e puntualmente, le direttive, gli indirizzi, le regole e le misure correttive eventualmente richieste da ANCI, ferma restando, in tale ipotesi, la facoltà di ANCI di disporre la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti;
- f) a fornire tempestivamente all'ANCI ogni utile notizia in ordine a eventuali modifiche e/o integrazioni del Soggetto responsabile o del Referente, di cui all'art. 3;
- g) a fornire, su richiesta ad Anci ed entro 5 (cinque) giorni dalla stessa, la documentazione corretta ai sensi del successivo comma 2 lettera a);
- h) ad agire, nell'ambito della propria autonomia e nei vincoli di legge, nella massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite.

3. L'ANCI si impegna a trasferire al Comune, successivamente alla verifica della bontà e della correttezza delle relazioni tecniche e delle rendicontazioni economico-finanziarie di cui al precedente comma 2 lettera a) la quota di finanziamento nazionale, a valere sulle risorse previste dalla Convenzione Dipartimento-ANCI, nei termini e modalità di cui al successivo art. 5.

ARTICOLO 5

(Modalità di erogazione del finanziamento nazionale)

1. ANCI, previa erogazione delle relative somme da parte del Dipartimento, trasferirà al Comune l'importo complessivo di **Euro 45.500,00** (quarantacinquemilacinquecento/00), per la realizzazione del Piano di PLG avente un costo complessivo di Euro 91.000,00 (novantunmila/00) di cui Euro **45.500,00** (quarantacinquemilacinquecento/00), a titolo di cofinanziamento locale.

2. Tale somma verrà trasferita da ANCI a favore del Comune, mediante versamento sul conto corrente n 1202801 intestato a Tesoreria comunale intrattenuto presso UNICREDIT BANCA SPA Via Galieli, 1 - **IBAN IT 73 I 020080182000001202801** nei seguenti termini e modalità:

- a) una prima quota, pari al 20% (venti percento) del finanziamento nazionale, ad avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione e in seguito a formale richiesta di pagamento da parte del Comune;
- b) la seconda quota, pari al 40% (quaranta percento) ad avvenuta presentazione della relazione tecnica e della rendicontazione economico-finanziaria delle spese sostenute relative al primo semestre di attività, unitamente ad una formale richiesta di pagamento. La rendicontazione economico-finanziaria dovrà ammontare ad almeno il 40% (quaranta percento) del costo complessivo del Progetto ;
- c) la terza quota, pari al 30% (trenta percento) ad avvenuta presentazione della relazione tecnica e della rendicontazione economico-finanziaria delle spese sostenute relative al periodo successivo al primo semestre unitamente ad una formale richiesta di pagamento. La rendicontazione economico-finanziaria dovrà ammontare ad almeno il 70% (settanta percento) del costo complessivo del Progetto;
- d) la quarta quota, pari al rimanente 10% (dieci percento) a conclusione delle attività, a titolo di saldo, dietro presentazione della relazione tecnica e della rendicontazione economico-finanziaria analitica e riepilogativa delle spese effettivamente sostenute e quietanzate per tutta la durata del Progetto unitamente ad una formale richiesta di pagamento.

3. Qualora l'importo complessivo del finanziamento nazionale stabilito in Convenzione risulti superiore all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal Comune, verrà erogato al Comune, a titolo di saldo un importo sino a concorrenza delle spese sostenute. Resta comunque fermo l'obbligo da parte del Comune di restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto da ANCI e/o dal Dipartimento.

4. I costi, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1 di questo articolo potranno essere rendicontati a valere sulla quota di co-finanziamento nazionale purchè sostenuti successivamente alla data della comunicazione dell'Anci di finanziamento. I costi relativi alla quota di co-finanziamento locale potranno essere rendicontati purchè sostenuti successivamente alla data del 2 febbraio 2009.

5. Tutti i trasferimenti di cui sopra sono comunque subordinati e condizionati all'effettiva erogazione - da parte del Dipartimento in favore di ANCI - delle somme previste nella Convenzione ANCI - Dipartimento.

6. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune rinuncia espressamente a qualunque azione, a qualunque titolo nei confronti di ANCI, che tiene espressamente indenne, per ogni ipotesi di mancata, ritardata o irregolare erogazione del finanziamento nazionale.

ARTICOLO 6 (Durata)

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 30 giugno 2010. Qualsiasi eventuale proroga dovrà comunque risultare da atto scritto.

ARTICOLO 7

(Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione. Comunicazione)

Il Comune non potrà utilizzare a scopo editoriale i materiali prodotti nell'ambito del Progetto senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento e dell' ANCI e della loro dichiarata concorrenza. Il Comune potrà in ogni caso utilizzare tale materiale a condizione che sullo stesso venga riportato il logo del Dipartimento e di ANCI con l'indicazione di coloro che ne hanno curato la produzione.

ARTICOLO 8

(Ulteriori obblighi del Comune)

Il Comune si obbliga a sollevare e tenere indenne ANCI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente Convenzione.

Il Comune si obbliga a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto da ANCI e/o dal Dipartimento

ARTICOLO 9

(Modificazione delle condizioni, delle attività e variazioni del contributo)

Qualora nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni alla Convenzione Dipartimento-ANCI -, di cui in premessa, il Comune nel caso di modifiche e/o integrazioni di automatica applicazione, darà esecuzione alle medesime, previa comunicazione da parte di ANCI; in ogni caso il Comune si impegna a garantire, secondo canoni di correttezza e buona fede, l'accettazione delle modifiche della presente Convenzione che si rendessero necessarie e/o opportune ai fini dell'adeguamento della medesima a quelle della Convenzione Dipartimento-ANCI.

L'eventuale rifiuto di adeguamento da parte del Comune comporterà la decadenza dal diritto all'erogazione della residua parte di finanziamento e il riconoscimento delle sole spese ritenute ammissibili per le attività già svolte.

ARTICOLO 10

(Clausola risolutiva espressa)

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 9, qualora il Comune realizzi le attività progettuali in modi e/o tempi non conformi alle disposizioni di cui alla presente Convenzione e/o all'allegata scheda di PLG e al successivo documento di Piano Locale, lo stesso sarà tenuto ad adottare tutte le misure correttive richieste dall'ANCI. In caso di mancato rispetto delle misure di cui sopra ANCI si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere la presente Convenzione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nella sede del Comune previa restituzione alla stessa delle spese documentate, sostenute e/o impegnate salvo in ogni caso il diritto ottenere la restituzione di quanto eventualmente richiesto dal Dipartimento.

ARTICOLO 11

(Trattamento dati personali)

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 196/03, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.

ARTICOLO 12

(Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
2. Ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione o che da essi dovesse comunque discendere sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma.

ARTICOLO 13

(Modifiche alla Convenzione)

Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 9, ogni modifica alla presente convenzione mediante dovrà risultare da atto scritto tra le Parti.

* * *

Il presente atto è redatto in due originali.

Roma,

**L'Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani**

Il Comune di Trento

Il Segretario Generale
dott. Angelo Rughetti

Il Dirigente
Dott.ssa Clara. Campestrini

Le Parti con la stipula della presente Convenzione, dichiarano esplicitamente di aver concordato di comune intesa ed in buona fede, senza riserva alcuna, tutte le pattuizioni della stessa, nonché, di approvare specificamente gli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 13.

**L'Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani**

Il Comune di Trento

Il Segretario Generale
dott. Angelo Rughetti

Il Dirigente
Dott.ssa Clara. Campestrini

Allegati:

A) DELIBERA DI GIUNTA

B) SCHEDA DI PLG (comprensiva del piano finanziario)

C) LINEE GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE